



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PARRINI, URSO, ARRIGONI, BRESSA, CASTIELLO,
DE PETRIS, FAZZONE, MAGORNO, MALAN, VALENTE e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2022

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità
del controllo parlamentare sul sistema di informazione per la sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a garantire la piena funzionalità del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nel periodo ricompreso tra lo scioglimento delle Camere e l'avvio della nuova legislatura. Se infatti, nella fase della *prorogatio*, gli organi parlamentari proseguono i propri lavori limitatamente ad incombenze correlate ad atti dovuti o per la conclusione delle attività conoscitive, ferma restando la possibilità di un'interlocuzione con il Governo in merito a fatti o questioni di attualità, che abbiano carattere straordinario e notevole rilevanza politica, più problematico si presenta il quadro nella fase che segue la prima riunione delle nuove Camere e l'avvio della legislatura.

L'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella sua attuale formulazione, prevede: « È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato ».

Tuttavia, nonostante l'espressa indicazione temporale abbia un chiaro intento acceleratorio e sollecitatorio, motivato dai compiti di controllo assegnati al Comitato, si deve constatare nella prassi che l'insediamento di tale organo bicamerale ha avuto luogo sovente ben oltre il termine di venti giorni dall'inizio della legislatura. Infatti si registra che in media il tempo occorrente per la ricostituzione del Comitato è stato di circa due mesi

e mezzo a partire dalla prima riunione delle nuove Camere. Proprio nella corrente legislatura sono trascorsi circa quattro mesi prima che si potesse insediare l'organo bicamerale.

Questo intervallo temporale così dilatato rischia di comportare alcune conseguenze peculiari a causa dell'assenza dell'organo non tempestivamente ricomposto: la funzione di controllo e di verifica sull'attività del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dalla stessa legge n. 124 del 2007 definita « sistematica e continuativa », risulta impossibilitata. Parimenti pregiudicato appare l'assolvimento di compiti fondamentali sotto il profilo della tutela della sicurezza nazionale, anche per l'oggettiva impossibilità, finché non è stato costituito il Comitato, di raccogliere e di valutare, nella sede parlamentare preposta, documenti riservati anche di rilievo che potrebbero essere comunque trasmessi o che potrebbe essere utile acquisire.

Pertanto i ritardi nella formazione di tale organo parlamentare, benché fisiologicamente connaturati al momento iniziale della legislatura, possono determinare riflessi di ordine più complessivo, tanto più evidenti durante contingenze straordinarie e di durata indefinita come, ad esempio, quelle attualmente legate al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, ed alla luce delle previsioni della citata legge n. 124 del 2007 che assegna al Comitato un'azione di controllo sull'operato del comparto dell'*intelligence*, verificando che si svolga « nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni ».

Del resto, l'ordinamento parlamentare prospetta situazioni nelle quali, prima che sia compiutamente consolidato l'assetto degli organi delle nuove Camere, alcuni di questi possano espletare le proprie funzioni, anche in forma provvisoria e in ragione di competenze essenziali che occorre garantire: è proprio a partire da queste esperienze che il disegno di legge si pone come obiettivo di garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza.

La proposta si compone di un unico articolo e modifica in due punti la legge n. 124 del 2007. Innanzi tutto viene novellato l'articolo 30, riferendo il termine di venti giorni per la costituzione del Comitato non più all'inizio della legislatura ma alla votazione della fiducia al Governo: è evidente infatti come il requisito di una composizione paritaria tra gruppi di maggioranza e di opposizione e l'attribuzione a quest'ultima della

presidenza dell'organo abbiano come presupposto la formazione di un Esecutivo.

La modifica più rilevante consiste tuttavia nell'introduzione, nella stessa legge, di un articolo 30-bis, che istituisce un Comitato provvisorio per la sicurezza della Repubblica, composto dai membri del Comitato della legislatura appena conclusa che siano stati rieletti in una delle Camere e che è chiamato a svolgere le relative funzioni fino alla nomina del nuovo collegio. Per favorire una sollecita ricostituzione del Comitato nella sua forma stabile si precisa che, decorso il termine di venti giorni dal voto di fiducia, questo organismo temporaneo cessi in ogni caso le proprie funzioni. Si prevedono poi criteri per una integrazione nella composizione del Comitato provvisorio, qualora il numero di componenti rieletti sia inferiore a sei, e si prevede infine, in via di diritto, chi sia chiamato a presiederlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: « nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, »;

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. - (*Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica*) - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica le funzioni del Comitato medesimo sono esercitate da un Comitato provvisorio, costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto, tenendo conto della consistenza dei gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo ».